

RECENSIONI

ALESSANDRO PIZZORUSSO
SULLE FONTI E L'INTERPRETAZIONE

Riccardo Guastini

Il nuovo libro di Alessandro Pizzorusso sulle fonti del diritto¹ è, ovviamente, un'opera di dottrina, una descrizione del diritto positivo, felicemente combinata peraltro con la storia del diritto e con la comparazione giuridica. Nondimeno, viene a me naturale – certo per deformazione professionale – leggerlo (anche) come un'opera di teoria generale del diritto, giacché, come si conviene ad ogni buon lavoro di dottrina, è provvisto di una trama teorico-generale robusta, anzi alquanto imponente: basti pensare alle innumerevoli distinzioni che affollano (specialmente) la parte seconda del volume².

Non proverò neppure a dipanare l'intera trama teorica del libro. Circo-scriverò la mia analisi a taluni aspetti dell'apparato concettuale di Pizzorusso che destano qualche perplessità.

Ricordo uno scambio epistolare con Norberto Bobbio, di molti anni fa (credo fosse il 1977), nel quale Bobbio si lamentava delle mie critiche – alquanto pungenti, lo ammetto – ad un suo vecchio lavoro sull'analogia, ed io risposi (più o meno): il modo migliore di onorare un maestro è criticarlo... senza pietà, se occorre. Ma, come si vedrà, mi accingo a rivolgere a Pizzorusso delle critiche per lo più assai blande.

1. Sul concetto di fonte. Il concetto di fonte, notoriamente, è alquanto sdruciolevole sotto diversi aspetti. Tra questi, uno dei più delicati è quello messo in luce molti anni fa da Vezio Crisafulli: alludo all'alternativa tra concetto "dogmatico" e concetto "teorico-generale" di fonte. Per dirla più chiaramente: dobbiamo identificare le fonti di un ordinamento a partire da una definizione di "diritto" preconstituita in sede teorico-generale, o invece a partire da ciò che l'ordinamento stesso dispone in ordine alla produzione del diritto?

Nell'un caso, probabilmente identificheremo il concetto di fonte con quello di legge "in senso materiale"; ossia diremo (pressappoco) che è fonte di diritto ogni atto che statuisca norme generali ed astratte, ed escluderemo dal novero delle fonti non solo gli atti di autonomia privata, i dispositivi di sentenze (civili, penali, amministrative) e di provvedimenti amministrativi, ma anche le leggi singolari, le leggi-provvedimento, e simili. Nell'altro caso, diremo: è fonte del diritto ogni atto che sia positivamente autorizzato a creare (nuove) norme da una norma sulla produzione giuridica dell'ordinamento di cui si tratta, includendo così nel novero delle fonti (ad esempio) qualunque tipo di atto legislativo, in virtù solo del suo *nomen juris* e/o del suo procedimento di formazione, indipendentemente dal suo contenuto prescrittivo.

In altre parole: se adottiamo un concetto teorico-generale di fonte, potremo identificare un atto come fonte solo *ex post*, avendone accertato il contenuto genuinamente normativo (generale e astratto); se per contro adottiamo un concetto dogmatico di fonte, pretenderemo di identificare un atto come fonte *a priori*, guardando non al suo contenuto prescrittivo, ma alle norme sulla produzione giuridica vigenti nell'ordinamento.

Pizzorusso sceglie questo secondo corno del dilemma: sono fonti «gli atti o fatti dai quali le norme che regolano la produzione giuridica fanno derivare la creazione, la modificazione o l'abrogazione di disposizioni o norme» (p. 39 s.). Sicché, per identificare le fonti di un determinato ordinamento, occorre «un'indagine diretta [...] a stabilire quali precetti l'ordinamento in questione esprima a questo proposito» (p. 130); «accertare quali siano le fonti del diritto è prima di tutto un problema di interpretazione delle norme sulla produzione giuridica» (p. 170).

Il problema è: quali norme sulla produzione consentono di identificare le diverse fonti? Io direi le norme sulla produzione in senso stretto, ossia (a) le norme che conferiscono poteri normativi all'uno o all'altro organo (es. art. 70, 64 c. 1, 138 cost.) e (b) quelle che disciplinano i modi di esercizio del potere

conferito (es. art. 71 e 72, 64 c. 3, ancora 138 cost.).

Pizzorusso, per contro, include tra le norme sulla produzione anche le norme che determinano l'efficacia dei diversi atti: in particolare, quelle che conferiscono a certi atti (e non ad altri) una efficacia *erga omnes* (p. 168 s.). Il che gli consente, tra le altre cose, di considerare fonti del diritto le sentenze costituzionali di accoglimento (ma su ciò tornerò fra poco).

Ebbene, questa mossa di Pizzorusso si presta alla critica sotto il profilo seguente. È ben vero che le meta-norme che conferiscono efficacia *erga omnes* a certi atti sono norme sulle fonti. Ma non sono, a rigore, norme sulla *produzione*, intesa come attività o processo: sono piuttosto norme sul *prodotto*. Il principio di irretroattività – per fare l'esempio più ovvio di un'altra norma che verte sì sulle fonti, ma non sulla produzione – ha ad oggetto non già la legislazione (intesa come procedimento), ma la legge.

Ora, le norme in questione possono svolgere un ruolo nella identificazione delle fonti solo a condizione di avere previamente stipulato un dato concetto di "fonte" (e, per conseguenza, di "diritto") in sede teorico-generale, e con ciò, mi pare, si torna al primo corno dell'alternativa proposta da Crisafulli: le fonti si identificano non (o non solo) in sede dogmatica, ma (prima ancora) in sede teorico-generale.

2. Sulle gerarchie normative. La classificazione delle meta-norme sull'efficacia dei diversi atti giuridici è parte di un problema teorico più generale: quello attinente ai diversi tipi di relazioni gerarchiche che legano le norme di un ordinamento.

Pizzorusso ne distingue due: (a) in primo luogo, la gerarchia che si instaura tra le norme "strumentali" – così le chiama Pizzorusso – sulle fonti, da un lato, e le fonti stesse, dall'altro; (b) in secondo luogo, la gerarchia delle fonti comunemente intesa, che deriva dalla «diversa efficacia giuridica che è propria delle differenti fonti» (p. 132 s.). Ebbene, questa distinzione mi pare insoddisfacente sotto due profili.

(1) La prima ragione di insoddisfazione sta in ciò, che nella classe delle norme "strumentali" sulle fonti, come accennavo sopra, si confondono a mio modo di vedere due sottoclassi di norme: le norme sulla produzione giuridica strettamente intese che hanno ad oggetto procedimenti normativi e, rispettivamente, le meta-norme propriamente dette che hanno ad oggetto non procedimenti normativi, ma (altre) disposizioni o norme³.

Queste due sottoclassi di norme sulle fonti disegnano due tipi di relazioni gerarchiche, che mi pare debbano tenersi distinte. Per un verso, la gerarchia – che io chiamo strutturale o formale – tra le norme sulla produzione giuridica e le nor-

me la cui creazione è da queste disciplinata. Per un altro verso, la gerarchia puramente logica (o linguistica) tra le norme che ne menzionano altre a livello di meta-linguaggio e le norme da queste menzionate: penso, ad esempio, alle norme di abrogazione espressa le quali vertono sulle disposizioni abrogate, alle norme di rinvio che vertono sulle disposizioni o norme alle quali rinviano, alle norme sull'efficacia (nel tempo, nello spazio, etc.) di altre disposizioni o norme, e così avanti.

Prendiamo, ad esempio, da un lato la relazione che intercorre tra la norma che conferisce potere legislativo alle Camere e le leggi, e dall'altro quella che intercorre rispettivamente tra una disposizione abrogatrice e il testo normativo da questa abrogato. Non sono forse intuitivamente diverse queste due relazioni?

La distinzione tra gerarchie strutturali e gerarchie logiche trova ragion d'essere non solo e non tanto in un puntiglio concettuale, ma nel fatto che le norme "superiori", cioè le norme sulla produzione giuridica, che configurano una gerarchia strutturale, condizionano la validità – in particolare, la validità formale – delle disposizioni o norme "inferiori". Non così le meta-norme strettamente intese, che sono sovraordinate in senso meramente logico alle norme cui si riferiscono.

(2) La seconda ragione di insoddisfazione sta in ciò, che alla dicotomia di Pizzorusso sfugge un altro

tipo di relazione gerarchica, che riveste un'importanza speciale nell'interpretazione (latamente intesa) dei documenti normativi.

Mi riferisco alla relazione puramente assiologica – di valore – che si instaura tra norme equi-ordinate nella gerarchia delle fonti, quando ad esempio si assegna all'una il valore di principio e all'altra il valore di (mera) regola o norma di dettaglio. Il che si risolve tipicamente nell'orientare l'interpretazione della disposizione assiologicamente subordinata in modo da "adeguarla", con opportune tecniche argomentative, al principio sovrastante.

Ciò che più di ogni altra cosa rende interessanti le gerarchie assiologiche è il fatto che esse giocano un ruolo davvero essenziale nella giurisprudenza costituzionale sotto almeno due aspetti.

In primo luogo, nella soluzione di conflitti tra principi costituzionali, giacché la ponderazione di principi consiste precisamente nell'instaurare tra due principi in conflitto una gerarchia assiologica, così da dare applicazione (nella controversia di cui si tratta) al principio assiologicamente preminente e accantonare il principio di minor valore⁴.

In secondo luogo, nella dottrina dei principi supremi assolutamente imm modificabili – che Pizzorusso riferisce *sine glossa* (p. 404 s.) – giacché i principi supremi non sono sovraordinati alle rimanenti norme

costituzionali se non da un punto di vista meramente assiologico⁵.

Le gerarchie assiologiche si distinguono da tutte le rimanenti per il fatto che non dipendono da norme positive che le instaurino (come la gerarchia delle fonti), né dalla struttura dinamica dell'ordinamento (come le gerarchie strutturali), né dal contenuto delle norme coinvolte (come le gerarchie logiche). Dipendono esclusivamente da giudizi di valore comparativi degli interpreti. Sono cioè frutto di creazione "interstiziale" del diritto da parte di giudici e giuristi.

3. Sulle sentenze di accoglimento.

Torno ora alla controversa questione delle sentenze costituzionali di accoglimento: sono esse, o no, fonti del diritto?

Come osserva giustamente Pizzorusso, trattasi di questione non dogmatica (di diritto positivo, diciamo), ma squisitamente concettuale: è in discussione non il regime giuridico delle sentenze di accoglimento, sul quale tutti concordano (salvo forse qualche dissenso marginale), ma solo se esse debbano, o no, essere sussunte nel concetto di fonte, e ciò evidentemente «dipende da che cosa si intenda per fonte del diritto» (p. 537). Se si accetta la sua definizione – sono fonti «i fatti o atti giuridici dai quali dipende l'assunzione (o la perdita) di forza normativa *erga omnes*» (ivi) – la conclusione è obbligata, giacché

della efficacia generale delle sentenze di accoglimento nessuno dubita.

A onor del vero, malgrado il problema sollevato sopra (§ 1), pare a me che il concetto di fonte stipulato da Pizzorusso sia illuminante (e non so che altro si possa chiedere ad una stipulazione). Tuttavia, la natura di fonti delle sentenze di accoglimento può essere sostenuta anche con altri argomenti, che sono forse più persuasivi.

Un primo argomento, in verità piuttosto scontato, è quello già avanzato da Hans Kelsen (anche Pizzorusso ne fa cenno, p. 544): il giudice costituzionale svolge la funzione di "legislatore negativo". Se si concepisce la produzione giuridica come modificazione dell'ordinamento quale si presenta sincronicamente in un momento dato, è abbastanza evidente che costituisce produzione del diritto non solo la *introduzione* di disposizioni o norme nuove, ma anche la *eliminazione* di disposizioni o norme preesistenti⁶.

Un secondo argomento è la circostanza, messa in luce anche da Pizzorusso, che le sentenze di accoglimento «quasi sempre» (p. 194) costituiscono «creazione o modificazione [non solo in negativo] del diritto vigente» (p. 205). Come è mai possibile considerare atto di mera applicazione un atto che *modifica* il diritto esistente? Pizzorusso, come ho detto, mette in luce il fenomeno ma forse non lo valorizza

come meriterebbe⁷, lasciando in ombra la pratica delle sentenze additive e sostitutive, da cui si potrebbe trarre un argomento forse ancora più forte (di quello kelseniano) per attribuire alle decisioni di accoglimento della Corte il carattere di genuine fonti del diritto, giacché in queste decisioni la Corte si atteggia a legislatore non già solo “negativo”, ma anche “positivo”⁸.

4. Su disposizioni e norme. L'intero libro di Pizzorusso, si può dire, è organizzato attorno alla distinzione tra disposizioni e norme: «le formule normative contenute nelle disposizioni» non sono che «semplici materiali utilizzabili [...] per l'elaborazione delle norme ad opera dell'interprete» (p. 241). La distinzione tra disposizioni e norme costituisce anzi il criterio fondamentale di classificazione delle fonti: da un lato le fonti che producono norme mediante la formulazione di disposizioni, dall'altro le fonti che producono norme senza il tramite di disposizioni (p. 63 s., 120)⁹.

Ho l'impressione però che Pizzorusso non utilizzi con rigore questa distinzione e la classificazione che ne consegue, forse a causa del fatto che dal suo apparato concettuale è assente una nozione centrale per la teoria delle fonti così come per la teoria dell'interpretazione: la nozione di *norma inespressa*, frutto non di interpretazione (strettamente intesa: decisione intorno al significato

di una disposizione), ma di “costruzione giuridica”, ossia di produzione normativa degli interpreti. A questo riguardo, segnalo tre punti problematici relativi al modo in cui Pizzorusso tratta dei principi.

(i) Pizzorusso distingue due nozioni di “principio” (p. 670, 672 s.): in un primo senso (art. 12, c. 2, disp. prel. cod. civ.), sono principi quelle norme che «è possibile ricavare, generalmente *a posteriori*, mediante un processo logico di astrazione generalizzatrice, dalla disciplina legislativa di una certa materia»; in un secondo senso, sono principi quelle enunciazioni che sono destinate a indirizzare ulteriori attività normative e applicative là dove «la disciplina legislativa di una materia è realizzata ad una pluralità di livelli». Nell'un caso, «l'individuazione dei principi segue e non precede la formazione di una legislazione relativa ad una materia suscettibile di trattazione sistematica coerente»; nell'altro caso, la formulazione di principi precede la disciplina dettagliata di una qualche materia, indirizzandola.

Che si tratti di due diversi concetti di principio a me pare dubbio. A prima vista, direi piuttosto che si tratti di questo: da un lato, abbiamo principi espressamente formulati *ex ante* in apposite disposizioni, che richiedono di essere attuati e concretizzati in regole (tipico esempio: i principi costituzionali); dall'altro, abbiamo principi inespressi, ricava-

ti *ex post* dagli interpreti a partire da regole espresse (quale ad esempio il principio di tutela della buona fede).

(ii) In almeno un paio di occasioni (p. 71, 176) Pizzorusso configura i principi costituzionali supremi come «fonti». In un altro passaggio (p. 681) li configura come «prodotto di una fonte senza disposizione». Altrove (p. 704, 675) configura come «fonti senza disposizione» i principi in genere.

Tutto ciò suona oscuro. A me pare evidente che i principi in questione – si sta parlando di principi *inespressi*, frutto di costruzione giuridica – siano: primo, non già fonti di norme, ma norme essi stessi; secondo, norme prive sì di disposizione, ma non per questo prive di fonte¹⁰, essendo frutto di creazione dottrinale e/o giurisprudenziale (*extra ordinem*).

(iii) Ripetutamente, discorrendo di principi, Pizzorusso li qualifica come «frammenti di disposizioni» (p. 675, 702, 704), per intendere che essi non offrono, da soli, la disciplina di una fattispecie, sicché non possono essere applicati nella decisione di una controversia se non integrandoli e/o combinandoli con altri “frammenti”.

Ciò è alquanto sorprendente. All'evidenza, se i principi hanno natura “frammentaria”, essi sono però frammenti di norme, non di disposizioni¹¹. Più precisamente, se si tratta di principi meramente “im-

pliciti”, inespressi, allora essi sono norme prive di disposizione; se si tratta di principi espressi, allora sono essi stessi null'altro che (il contenuto di) disposizioni.

5. Sull'interpretazione. Concludo con una questione di teoria dell'interpretazione. Si affaccia nel libro di Pizzorusso una teoria dell'interpretazione che mi pare senz'altro non persuasiva.

Scrivo, ad esempio, Pizzorusso (p. 57): «l'elasticità che il sistema presenta per effetto della differenza normalmente esistente fra ciascuna singola fattispecie astratta che esso regola e le molteplici fattispecie concrete cui la disciplina risulta applicabile lascia a ciascun soggetto dell'ordinamento giuridico uno spazio per deliberare [...] ed è in tale spazio che si inserisce l'attività di “interpretazione” dei precetti prodotti dalle fonti del diritto». Poco più avanti (p. 58): «l'elasticità del rapporto che si determina fra la fattispecie astratta e i casi della vita rende possibile che si abbiano fattispecie concrete non esattamente corrispondenti alla fattispecie astratta prevista da una disposizione normativa». E ancora (p. 119): gli atti normativi contengono «previsioni di fattispecie astratte [...], mentre nella realtà si verificano soltanto fattispecie concrete, mai pienamente prevedibili, che nulla assicura coincidano perfettamente con le fattispecie astratte previste dalla legge».

Pare insomma che i problemi di interpretazione – con la discrezionalità interpretativa che ne discende – siano essenzialmente, se non esclusivamente, problemi di “concretizzazione” delle norme, ossia di sussunzione (p. 172) di fattispecie concrete sotto fattispecie astratte.

Questo modo di vedere è conforme alla teoria dell’interpretazione oggi dominante¹²: una teoria neoformalistica, a mio giudizio, la quale assume tacitamente che i contenuti di senso delle disposizioni (le norme) possano essere agevolmente identificati alla luce degli usi linguistici comuni, e che per l’appunto solo costituisca problema interpretativo – a causa della ineliminabile vaghezza dei predicati¹³ – la sussunzione di fattispecie concrete sotto fattispecie astratte dagli incerti confini. Questa teoria, riecheggiata (forse inconsapevolmente) anche da Pizzorusso, è insoddisfacente sotto almeno due profili.

(i) In primo luogo, la teoria dominante è (o almeno pare) cieca di fronte alla multiforme equivocità del linguaggio normativo e alle controversie interpretative che ne derivano.

Non è difficile esemplificare. Intanto può accadere che una disposizione sia sintatticamente o semanticamente ambigua, sicché può essere intesa ad esprimere due norme alternativamente. Più spesso si conviene che una data disposizione esprime la tale norma, ma si contro-

verte sulla questione se essa esprima anche, o implichi, la norma talaltra. Talora si conviene che una data disposizione esprime una data norma, ma si controverte sulla questione se tale norma sia soggetta ad eccezioni implicite non specificate. E così avanti¹⁴.

In tutti questi (ed innumerevoli altri) casi non si tratta di applicare una norma previamente identificata ad una fattispecie concreta, ma si tratta precisamente di identificare – “in astratto” – la norma stessa. Ed è questa, a mio modo di vedere, la fonte principale e insopprimibile di discrezionalità interpretativa.

(ii) In secondo luogo, la teoria dominante è egualmente cieca di fronte al fenomeno delle norme (“apocrife”) inesprese: norme che non costituiscono il significato (nessuno dei significati plausibili) dell’una o dell’altra disposizione, ma sono elaborate dagli interpreti, quali conclusioni di ragionamenti (raramente stringenti) nelle cui premesse trovano posto le complesse costruzioni dogmatiche della dottrina e, s’intende, della giurisprudenza.

Si pensi, tanto per esemplificare, alla dottrina *Marbury* (1803) della Supreme Court degli Stati Uniti; alla dottrina della *primauté* del diritto comunitario; alla dottrina del capo dello stato come “potere neutro”; alla “teoria generale” del reato, o del negozio giuridico, o del contratto, o della responsabilità aquiliana.

Si pensi, ancora, alla giurisprudenza civile in materia di danno biologico ed esistenziale, o alla giurisprudenza costituzionale in mate-

ria di referendum abrogativo tutta intessuta (a partire dalla sentenza 16/1978) di “cause inesprese” di inammissibilità dei referendum.

NOTE

¹ A. PIZZORUSSO, *Fonti del diritto*, II ed., Bologna-Roma, 2011.

² Qualche anno fa, recensendo il volume di R. SHINER, *Legal Institutions and the Sources of Law*, Dordrecht, 2005 (vedi R. GUASTINI, *On the Theory of Legal Sources. A Continental Point of View*, in *Ratio Juris*, vol. 20, no. 2, 2007, 302-309, nonché “La teoria delle fonti. Un punto di vista ‘continentale’”, in *Ragion pratica*, 27, 2006, 577-584), lamentavo precisamente la carenza di un adeguato apparato teorico-generale. Il libro di Pizzorusso è del tutto immune da critiche siffatte.

³ Sono meta-norme in senso stretto quelle che, per l'appunto, vertono (non su procedimenti normativi, ma) su disposizioni o norme.

⁴ Ritiene infatti la Corte che sia «da condividere l'assunto della sussistenza di una gerarchia fra norme e norme della stessa Costituzione, rispetto alla quale è individuabile (come del resto in ogni corpo di disposizioni ordinate in sistema) un ordine che conduce a conferire preminenza ad alcune di esse rispetto ad altre» (Corte cost. 175/1971).

⁵ «Si viene così a costituire *per opera degli interpreti* una gerarchia tra le norme costituzionali alcune delle quali [...] sovraordinate alle altre ed in quanto tali capaci di limitare anche il potere di revisione della Costituzione»: così S. BARTOLE, *I principi costituzionali*, in A. VIGNUDELLI (ed.), *Lezioni magistrali di diritto costituzionale*, Modena, 2011, 137, corsivo mio. La dottrina dei principi supremi non soggetti a revisione costituzionale sembra supporre una concezione “sostanzialistica” del potere costituente, cui anche Pizzorusso aderisce: «il potere costituente è [...] identificabile nel potere di fissare i principi supremi [...], non intaccabili ad opera del potere di revisione costituzionale». A questo modo di vedere si oppone la concezione “formalistica” del potere costituente, secondo la quale il potere costituente si differenzia dai poteri costituiti tutti (ivi incluso il potere di revisione) non per il contenuto della normazione, ma per il fatto di essere appunto non-costituito, e dunque di esercitarsi *extra ordinem*.

⁶ Cui si deve aggiungere naturalmente la *sostituzione* di disposizioni o norme, che consiste in una combinazione di “addizione” e “sottrazione”.

⁷ Forse perché, quando discorre di modificazione del diritto vigente, ha in mente non tanto gli effetti delle sentenze “manipolatrici”, quanto gli effetti sistemici delle sentenze di mero annullamento, ossia «il diverso precetto che l'ordinamento è in grado di esprimere una volta depurato della disposizione o della norma dichiarata incostituzionale» (p. 544).

⁸ Si noti che, nel caso delle sentenze manipolatrici, non si tratta della “normale” derivazione, in sede interpretativa, di norme costituzionali o legislative inesprese a partire da norme, egualmente costituzionali o legislative, espresse. In questi casi, il giudice costituzionale costruisce, a partire da norme *costituzionali* espresse (o inesprese), norme *legislative* inesprese (vedi anche PIZZORUSSO, 324, nota 7). Se anche si trattasse di una derivazione logicamente stringente (ma non è mai questo il caso), sarebbe difficile comprendere come possa la costituzione (sia pure eventualmente combinata con norme di legge) implicare logicamente norme di rango legislativo. È generalmente accolta in dottrina la tesi di V. CRISAFULLI (vedi ad es. *Lezioni di diritto costituzionale*, vol. II, V ed., Padova, 1984, 407 s.), secondo cui la Corte non creerebbe norme nuove, ma si limiterebbe (per lo più) a svolgere – «a rime obbligate», come dice Crisafulli – le implicazioni di norme preesistenti. Questa tesi tende ad accreditare l'idea che la Corte compia ragionamenti logicamente stringenti. Ma, dal punto di vista logico, è tesi priva di qualunque fondamento.

⁹ Tra le prime, la legge, ovviamente; tra le seconde, ad esempio, il precedente giurisprudenziale (p. 708).

¹⁰ In verità, non so immaginare una norma priva di fonte.

¹¹ Io direi tuttavia che i principi sono non frammenti di norme, ma piuttosto norme a fattispecie aperta, e/o generiche, e/o derogabili (*defeasible*), che pertanto non possono essere applicate senza una previa “concretizzazione”, la quale consiste nel ricavare da essi regole inesprese per via di “costruzione giuridica”.

¹² Riconducibile a Herbert Hart (*The Concept of Law*, Oxford, 1961) ed ai suoi epigoni.

¹³ Predicati in senso logico, detti anche termini generali classificatori, cioè espressioni che denotano (non entità individuali, ma) classi.

¹⁴ Per tacere del problema, assolutamente pervasivo, della disciplina della classe complementare a quella disciplinata dalla norma sotto esame. Data una norma che riconnetta la conseguenza giuridica G alla classe di fattispecie F, dobbiamo ritenere che la classe complementare a F (cioè la classe non-F) non sia disciplinata affatto, o invece che la essa sia tacitamente disciplinata in modo opposto? Per esempio, data una norma che ascrive un diritto D alla classe di soggetti S, dobbiamo ritenere che l'ordinamento sia lacunoso (nulla disponga) in relazione ai soggetti diversi da S, o invece che includa una norma implicita in virtù della quale i soggetti non-S non sono titolari del diritto D?